



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 88

Riunione del 29-09-2017 sessione

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – PROVVEDIMENTI

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) BARBI ANGELA (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	BAZZONI STEFANO (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
Tot. 13	Tot. 4

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra in aula il Consigliere Comunale Martina BELVISI;

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti ed in cui sinteticamente:

- Illustra la pratica l'Assessore Luciano GAROSI;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA FINANZIARIA;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RICORDATO che secondo il predetto comma 612, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Montepulciano possedute, indicando le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RICORDATO che il Sindaco ha redatto la Relazione sui risultati conseguiti in data 25.3.2016 e che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29.3.2016 di approvazione di suddetta Relazione sui risultati conseguiti;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Montepulciano alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del dlgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del dlgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione /razionalizzazione /fusione/ mantenimento della partecipazione senza interventi);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune di Montepulciano, il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo

Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispongono il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO che per quanto attiene alla liquidazione le partecipazioni per le quali si intende procedere sono le seguenti:

1. Montepulciano Servizi Srl, motivazione: società con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente la società.
2. Società S.T.B. Spa in liquidazione, motivazione: perdite reiterate oltre alla dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 1 co 569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015) si rileva la non strategicità della partecipazione nella società. L'assemblea straordinaria del 07/03/2016 pone la società in liquidazione con la conseguente uscita del Comune di Montepulciano dalla compagine societaria;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione / cessione delle sotto indicate partecipazioni, secondo quanto indicato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Società Apea Srl, motivazione: la titolarità delle quote della Società, detenute dal Comune di Montepulciano, in ossequio al riordino istituzionale delle autonomie locali disciplinato dalla L. 56/2014 e dalla L.R.T. 22/2015 è stata trasferita alla Regione Toscana. Il recesso dalla Società Apea Srl è già stato deliberato con Delc n. 33 del 30.03.2017 in quanto il mantenimento della partecipazione non è ritenuto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Attualmente il Comune di Montepulciano è in attesa della liquidazione della quota.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune di Montepulciano non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del dlgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per cedere/alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RAVVISATA infine la necessità di disporre l'aggregazione di società aventi le attività consentite di cui all'art. 4 del dlgs. n. 175/2016 per le seguenti società:

- a) Società Terre di Siena Lab Srl;
- b) Società Val d'Orcia Srl;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per attuare le aggregazioni delle predette società in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati, implementando un adeguato sistema di monitoraggio rispetto al percorso prefigurato al fine di attivare i necessari correttivi che possono comportare anche cambiamenti strategici;

VISTO il "Piano di sviluppo 2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d'Orcia srl" di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RAVVISATA la necessità di mantenere le seguenti Società:

- Microcredito di Solidarietà Spa, motivazione: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta le seguenti criticità: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ; 2) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b). Quest'ultimo aspetto, critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione di distacco dalla banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della Banca MPS e non dei soci pubblici. Nonostante il fatturato medio sia inferiore a 500.000€ la società svolge una funzione importante di

erogazione di credito (superiore al milione di €) a soggetti economici che altrimenti non potrebbero accedere al credito tramite i tradizionali istituti bancari. Pertanto si prevede il mantenimento previa indagine esplorativa finalizzata ad individuare altri soggetti che svolgono attività analoghe o affini operanti nel territorio, vista anche la non convenienza economica di un'eventuale liquidazione, anche in considerazione che ad oggi al Società non comporta alcun onere o costo per l'Amministrazione Comunale.

- Intesa Spa, motivazione: la Società svolge direttamente servizi di interesse generale secondo le ampie previsioni statutarie; in particolare svolge indirettamente tramite Estra (27,93% e la partecipata di questa CENTRIA srl) il servizio pubblico locale di distribuzione del gas.

- La Ferroviaria Italiana Spa, motivazione: La Società svolge un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) in quanto è proprietaria di beni immobili essenziali (depositi, office ecc) funzionali all'esercizio di un servizio pubblico locale: trasporto di persone tramviario e ferroviario (tratta Sinalunga-Arezzo). Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale sul lotto unico del TPL su gomma, attualmente all'esame della Corte di Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit S.c. a r.l., partecipata indirettamente da LFI S.p.A., la società sarà oggetto di razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso contrario (vittoria di Autolinee Toscane S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto, alla data attuale non è possibile definire quale dei due percorsi sarà intrapreso.

- Nuove Acque Spa, motivazione: Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

- Società Siena Ambiente SpA, motivazione: la Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) e non presenta criticità in riferimento all' art. 20 del d.lgs. 175/2016. In seguito al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e ss della legge di stabilità 2015) è stata deliberata con Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015 la volontà dell'Amministrazione Comunale di ridurre il numero di azioni, ma attualmente questa Amministrazione ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione societaria per intero in quanto l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno dell'ambito locale di riferimento.

- Siena Casa: Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

- Patto 2000 Scarl, motivazione: La società in oggetto è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma VII dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2011 esclude i patti territoriali.

RITENUTO di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il Comune di Montepulciano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Provinciale;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore Unico Dott. Riccardo Panichi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.":

Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra), astenuti n. 3 (Daniele CHIEZZI del Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano, Mauro BIANCHI e Michele ABRAM del Gruppo Movimento 5 Stelle), su n. 14 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Montepulciano, alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del dlgs 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale redatto secondo il modello standard di cui alle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175 /2016, approvate con delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR ;
- 2) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) **di disporre** le azioni di razionalizzazione (cessione/alienazione quote, liquidazione, fusione/incorporazione) come espressamente previste al paragrafo 05 – Azioni di Razionalizzazione - per le seguenti Società: Montepulciano Servizi Srl, S.T.B. Srl, Società Apea Srl, di cui al sopra approvato allegato A;
- 4) **di precisare**, in merito al percorso di aggregazione delle Società Terre di Siena Lab Srl e Val d'Orcia Srl, che andrà implementato un adeguato sistema di monitoraggio rispetto al percorso prefigurato al fine di attivare i necessari correttivi che possono comportare anche cambiamenti strategici, in particolare andrà costantemente verificato lo stato di attuazione e di sviluppo del "Piano di sviluppo 2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d'Orcia srl" di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si pone l'obiettivo di raggiungere o mantenere i requisiti previsti dal d. lgs. 175/2016;

- 5) **di mantenere** le seguenti Società: Microcredito di Solidarietà Spa, Intesa Spa, La Ferroviaria Italiana Spa, Nuove Acque Spa, Sienambiente Spa, Siena Casa Spa e Patto 2000 Scarl, per le motivazioni espresse in premessa e nel paragrafo 04 - Mantenimento senza interventi di razionalizzazione - di cui al sopra approvato allegato A ;
- 6) **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
- 7) **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliare di controllo.
- 8) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
- 9) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato per rispettare il termine del 30 settembre 2017,

Successivamente,

Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra), astenuti n. 3 (Daniele CHIEZZI del Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano, Mauro BIANCHI e Michele ABRAM del Gruppo Movimento 5 Stelle), su n. 14 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AREA FINANZIARIA

Proposta di delibera n. 89 del 22-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – PROVVEDIMENTI

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELC - 89 - 2017 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 03-10-2017 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Publicata N 2017002678

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Per copia conforme all'originale

Lì, 03-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-10-2017 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2017 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.